CHE CONVERTE IN LEGGE IL R. DECRETO 20 NOVEMBRE 1919, N. 2276, CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI SUBALTERNI EFFETTIVI DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2986

(1)

Versione in vigore dal 1 agosto 1927, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, concernente il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali
Estremi	Legge 28 maggio 1922, n. 616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1922

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "La legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, relativo al reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali, nonche' il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge predetta, continueranno ad avere vigore - salvo nella parte che e' stata modificata per effetto dell'art. 12 - fino al 1° agosto 1927, sotto la quale data s'intenderanno abrogati".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-converte-in-legge-il-r-decreto-20-novembre-1919-n-2276/art-1-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-30-dicembre-1923-n-2986/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it